

NOTE TECNICHE

unità immobiliare: rappresenta i/il locali/e aperti/o al pubblico.

ubicazione entrata dell'unità immobiliare: l'abbattimento della soglia è obbligatorio solo se l'entrata dell'unità immobiliare accede alla via pubblica.

soglia di dislivello: il dislivello considerato barriera architettonica è quello superiore ai 2,5 cm.

Per dislivelli inferiori non è necessario munirsi di rampa a campanello di chiamata ma la soglietta deve essere smussata o arrotondata.

pendenza massima consentita: il dislivello massimo abbattibile deve corrispondere ad una pendenza massima del 15%.

In presenza di una pendenza pari al 15%, il concessionario dovrà assistere il diversamente abile nelle operazioni di salita e discesa dalla rampa.

larghezza della rampa: la rampa a campanello di chiamata può avere una larghezza anche inferiore a 90 cm., purchè sia accompagnata da dichiarazione di conformità della medesima alle norme nazionali e/o Europee recepite in Italia, in materia di sicurezza previste per la realizzazione di tali manufatti.

In presenza di rampe di larghezza inferiore a 90 cm., il concessionario è invitato ad assistere il diversamente abile nelle operazioni di imbocco della rampa.

passaggio pedonale minimo: l'utilizzo della rampa a campanello di chiamata è consentito solo se durante la sua collocazione su suolo pubblico, rimanga, contestualmente, un passaggio minimo pedonale pari a mt. 1.

posizionamento rampa: la rampa a campanello di chiamata può essere posizionata sia parallelamente che perpendicolarmente a filo del fabbricato.

Quando la larghezza del marciapiede non permette il posizionamento perpendicolare si deve provvedere alla verifica della sussistenza anche dell'altra soluzione parallela a filo fabbricato, sempre che quest'ultima non comporti uno scivolo (al netto del pianerottolo di manovra) superiore a mt. 2 oppure sia di difficile montaggio. Le suddette condizioni esimenti devono essere attestate da un tecnico competente.

autocertificazione del richiedente: il soggetto obbligato all'utilizzo della rampa a campanello di chiamata può autocertificare l'abbattimento della barriera architettonica con la presenza di un'entrata alternativa che sia a raso, solo se il percorso sia semplice e non abbisogni di valutazioni tecniche di percorrenza. Diversamente servirà attestazione di un professionista abilitato.

Può autocertificare, altresì, l'esistenza di idonei mezzi sostitutivi alla rampa a

campanello di chiamata.

Può autocertificare, altresì, la presenza di un dislivello inferiore a cm. 2,5. In questo caso, l'autocertificazione dovrà anche contenere l'impegno ad arrotondare e smussare tale soglietta.

L'autocertificazione dovrà essere conservata c/o l'attività ed esibita in caso di controllo.

Una copia dovrà essere trasmessa all'Amministrazione.

In questi casi nessun provvedimento sarà emesso dall'Amministrazione.

Attestazione di un tecnico abilitato: l'impossibilità a posizionare una rampa a campanello di chiamata su suolo pubblico per mancanza degli elementi tecnici oggettivi dovuti alle misure dal marciapiede in rapporto alla pendenza di abbattimento del dislivello, deve essere attestata da un professionista abilitato.

L'attestazione dovrà essere conservata c/o l'attività ed esibita in caso di controllo.

Una copia dovrà essere trasmessa all'Amministrazione.

In questi casi nessun provvedimento sarà emesso dall'Amministrazione

gioiellerie: l'esercente di una gioielleria (anche i compra oro) può autocertificare l'impossibilità, per ragioni di sicurezza legate alla specifica attività, all'utilizzo della rampa a campanello di chiamata, richiamando la circolare dell'Associazione Orafa Lombarda ed allegandola all'autocertificazione.

sanzioni: per il mancato assolvimento dell'obbligo di dotarsi di una rampa a campanello di chiamata è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad massimo di € 500 (Regolamento Edilizio art. 148, comma 3).

**Il Responsabile dell'Area
Occupazione Suolo
Dr.ssa Marta Oltolini**